

Verbale di accordo

San Miniato, 20 ottobre 2017

tra

Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a.

e

le Delegazioni Sindacali di **Fabi, First-Cisl e Fisac-Cgil**

premesse che:

- la situazione della Banca ha evidenziato elementi di criticità nella struttura patrimoniale e reddituale che, nonostante gli interventi adottati – ivi inclusi gli accordi sottoscritti il 21.12.2016 e 11.1.2017 – hanno reso indispensabile la richiesta di intervento del FITD - Schema Volontario;
- in questo contesto, all'esito di un'articolata attività di definizione delle soluzioni di mercato disponibili per garantire il risanamento patrimoniale ed economico nel rispetto delle indicazioni degli Organismi di Vigilanza Italiani ed Europei, il 29.9.2017 è stato sottoscritto un Accordo Quadro tra FITD - Schema Volontario, Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A., Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A e Crédit Agricole Cariparma S.p.A;
- l'accordo subordina il perfezionamento dell'acquisizione del 95,3% del capitale da parte di Crédit Agricole Cariparma S.p.A alla realizzazione – entro la fine del corrente anno - di specifiche misure di miglioramento della struttura patrimoniale, del portafoglio dei crediti e della capacità reddituale. In particolare, per quanto attiene alla struttura dei costi del personale è prevista, come condizione imprescindibile, presso Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. la riduzione dell'organico di 147 unità;
- in questa prospettiva nel corso dell'incontro svoltosi il 9.10.2017 è stata avviata la procedura di confronto sindacale prevista dall'art. 20 del CCNL, mediante consegna e illustrazione di specifica lettera che si intende qui integralmente richiamata e trascritta.

Tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto quanto segue

Art. 1

Nel corso delle fasi di confronto, al fine di ridurre l'impatto sociale nonostante la complessità della situazione, le Parti hanno condiviso l'opportunità di affrontare la prevista riduzione dell'organico ricorrendo all'accesso volontario alle prestazioni pensionistiche AGO, nonché alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà.


Al fine di valorizzare il requisito della volontarietà, l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà è stato articolato ampliando (fino a 80 mesi) il periodo di permanenza e consentendo anche l'accesso al Fondo a coloro che matureranno il diritto alle citate prestazioni straordinarie in esercizi ulteriori rispetto al 2017, e comunque non oltre il Febbraio 2026.

FABI








FIRST
CISL


Art. 2 - Personale con il diritto ai trattamenti pensionistici AGO

A tutti i dipendenti che abbiano maturato o maturino il diritto al percepimento del trattamento pensionistico AGO entro il 31.12.2017, viene riconosciuta la facoltà di risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile il rapporto di lavoro con ultimo giorno di servizio al 31.12.2017 e con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso.

La risoluzione avverrà su base volontaria e con un incentivo fissato nella misura del 10% della retribuzione annua lorda (a titolo di incentivo all'esodo). Gli interessati dovranno far pervenire alla Direzione Personale della Banca, entro il 20.11.2017, la richiesta irrevocabile di adesione volontaria all'esodo anticipato (Modello - Allegato A).

Le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro dovranno essere formalizzate in sede 'protetta' mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione individuale da parte dell'Azienda e dei lavoratori interessati, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di risoluzione volontaria dei rapporti di lavoro.

Coloro che cesseranno dal servizio ai sensi del presente articolo dovranno fruire della dotazione di ferie maturate, festività soppresse e banca ore affinché si annullino o comunque per quanto possibile si limitino i relativi residui al momento della risoluzione.

Art. 3 - Personale con diritto di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, possono presentare la domanda di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà (ai sensi dell'art.5, 1° comma, lett. b) del D.M. n°83486/2014 e successive modificazioni) tutti i dipendenti della Banca - ivi inclusi i Dirigenti - che si trovino in una delle condizioni di seguito previste:

- a. accesso all'1.1.2018 per coloro che maturano il diritto alla pensione AGO entro il termine massimo di 80 mesi (31.8.2024);
- b. accesso all'1.7.2018 per coloro che maturano il diritto alla pensione AGO entro il termine massimo di 80 mesi (28.2.2025);
- c. accesso all'1.1.2019 per coloro che maturano il diritto alla pensione AGO entro il termine massimo di 80 mesi (31.08.2025);
- d. accesso all'1.7.2019 per coloro che maturano il diritto alla pensione AGO entro il termine massimo di 80 mesi (28.2.2026).

Le richieste di adesione volontaria presentate ai sensi del presente articolo e di quello che precede saranno accolte nel numero massimo di 147 risorse.

Ferma restando la necessità di conseguire la predetta riduzione degli organici, viene concordemente stabilito di ricorrere ai criteri stabiliti dall'art. 8 del D.M. 28.7.2014 n. 83486.

FIRSI
CISE

FABI

Nell'accoglimento delle domande di adesione, fermi i requisiti per l'accesso al Fondo di solidarietà, nell'ambito di ciascuna finestra di uscita, verrà assegnata la priorità ai lavoratori che, alla data del presente accordo, si trovino in situazioni di handicap grave ovvero assistano con continuità il coniuge o un parente con handicap in condizioni di gravità, ai sensi di cui alla legge n° 104/92, con priorità per quelle di cui all'art. 3, comma 3° della citata Legge. Tali situazioni dovranno essere opportunamente documentate all'atto della presentazione della richiesta.

Art. 4 – Modalità di accesso alle prestazioni straordinarie

Il personale interessato all'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà, potrà aderire – sussistendo i criteri di cui al precedente articolo - mediante presentazione di una richiesta irrevocabile di adesione volontaria al Fondo di Solidarietà (Allegato B). La presentazione della richiesta – debitamente compilata e sottoscritta - dovrà pervenire entro il 20.11.2017 alla Direzione Personale della Banca.

La risoluzione del rapporto di lavoro avverrà con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso rispettivamente il 31.12.2017 (ultimo giorno di servizio) nella precedente ipotesi a), il 30.6.2018 nel caso b), il 31.12.2018 nel caso c) e il 30.6.2019 per l'ipotesi d).

Le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro dovranno essere formalizzate in sede 'protetta' mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione individuale da parte dell'Azienda e dei lavoratori interessati anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di risoluzione volontaria dei rapporti di lavoro.

Coloro che cesseranno dal servizio ai sensi del presente articolo dovranno fruire della dotazione di ferie maturate, festività soppresse e banca ore affinché si annullino o comunque per quanto possibile si limitino i relativi residui al momento della risoluzione.

Art. 5 - Condizioni di accesso alle prestazioni straordinarie

Al personale che accede al Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni straordinarie in forma rateale, sarà assicurato quanto segue:

1. il mantenimento dell'assistenza sanitaria aziendale alle medesime condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in servizio, secondo quanto previsto dalla normativa aziendale vigente in materia, fino al termine dell'anno in cui si realizza l'uscita dal Fondo;
2. il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate, riservate al personale dipendente, tempo per tempo vigenti per il periodo di permanenza al Fondo;
3. il mantenimento per gli aventi diritto, per il periodo di permanenza al Fondo, delle provvidenze previste dall'art. 28 del Contratto Aziendale di secondo livello 27.03.2013, che saranno erogate a titolo di "indennità di buonuscita", in aggiunta alle spettanze di fine rapporto.
4. il pagamento: a) di un incentivo pari ad 1 mensilità lorda (corrispondente a 1/13 della Retribuzione Annuale Lorda, con esclusione quindi degli importi a carattere non continuativo), ovvero - in alternativa e a richiesta dell'interessato - b) di un importo corrispondente al valore attualizzato (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo,

FIRST
CISL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] FAB *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

pari allo 0,0%), di un contributo alla previdenza complementare calcolato applicando l'aliquota del 2% sulla base imponibile mensile del TFR moltiplicato per il numero dei mesi di permanenza nel "Fondo di Solidarietà". Queste forme alternative di incentivazione saranno corrisposte a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR.

Art. 6 - Ulteriori disposizioni

L'Azienda accoglierà per l'ultimo mese di servizio le domande di ripristino del rapporto di lavoro a *full-time* formulate dal personale a *part-time* che intenda accedere al Fondo di Solidarietà. Al personale a tempo parziale che chieda di ripristinare il rapporto di lavoro a full time saranno riconosciuti esclusivamente i trattamenti previsti ai punti 1, 2 e 3 del precedente articolo.

In relazione ad esigenze di natura imprenditoriale, limitatamente alle uscite del 1.1.2018, l'Azienda potrà differire l'accesso alle prestazioni previste dal presente Accordo per un periodo di tempo non superiore ad un anno e per un numero massimo di 20 risorse, dandone informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali.

Le disposizioni degli articoli che precedono si applicheranno anche al personale Dirigenziale, per il quale resteranno peraltro in vigore le relative normative di legge e di contratto collettivo loro applicabili, e per i quali, in ogni caso, resteranno pure salve ed impregiudicate tutte le facoltà e prerogative aziendali, anche risolutorie.

Qualora dovessero intervenire modifiche legislative che pregiudicano il diritto degli interessati a ricevere l'assegno straordinario erogato, le Parti si impegnano ad incontrarsi al fine di ricercare i possibili interventi idonei a sovvenire economicamente i lavoratori esodati rimasti privi di reddito nei limiti effettivi di tempo e di importo della scopertura, anche contributiva, ferme restando le compatibilità economiche complessive, ed in coerenza alle vigenti disposizioni legali e contrattuali di settore.

Eventuali percorsi di riconversione e riqualificazione professionale conseguenti alle uscite delle risorse destinatarie delle previsioni del presente Accordo saranno accompagnati da idonei interventi formativi diretti ad agevolare l'acquisizione delle competenze richieste dai nuovi ruoli.

Art. 7 - Fasi di verifica

Le Parti si incontreranno entro il 10.12.2017 per un'analisi congiunta degli effetti prodotti dal presente accordo e, in particolare, delle richieste di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, anche al fine di valutare eventuali ulteriori interventi che si rendessero necessari nella prospettiva indicata dai punti richiamati in premessa.

Art. 8 - Disposizioni finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo è stata esperita e conclusa ad ogni conseguente effetto la procedura avviata di cui all'art. 20 del CCNL vigente.

Qualora non dovesse essere raggiunto il numero di riduzione dell'organico di cui al 3° alinea della Premessa, a decorrere dall'1.1.2018 nei confronti del personale che, pur potendo risolvere il proprio rapporto di lavoro alle condizioni definite dal presente accordo, non abbia presentato la richiesta di adesione volontaria al Fondo di Solidarietà,

FIRSI
CISL

Qui
Maddio

4

4

FABI
Stegally
Sh.

7

Pu

4

4

4

sarà azzerato il contributo aziendale alla previdenza complementare, e sarà altresì prioritariamente interessato da percorsi di riconversione e riqualificazione professionale. Nelle previste fasi di verifica le Parti analizzeranno altresì il ricorso agli ulteriori strumenti previsti dall'art. 20 del CCNL.

Le disposizioni del presente Accordo sono subordinate al presupposto che si verifichino le condizioni previste dall'accordo quadro richiamato in premessa.


Cassa di Risparmio di San-Miniato S.p.a.


Fabi


**le Delegazioni Sindacali
First-Cisl**


Corbe'ella Tosi

Massimo Pignetti

Roberto Di...

Fisac-Cgil



Li, _____

Spett.le

CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA
Direzione Personale
Via IV Novembre, 45
56028 SAN MINIATO PI

**RICHIESTA IRREVOCABILE DI ADESIONE VOLONTARIA
AL "FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL
PERSONALE DEL CREDITO"**

Il/La sottoscritto/a _____ Matr. _____,

nato/a a _____ (), il _____, in servizio presso

PREMESSO CHE

Con il verbale di accordo datato 20.10.2017, la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. e le Organizzazioni Sindacali hanno definito la possibilità per il personale in possesso dei previsti requisiti di aderire in via volontaria alle prestazioni straordinarie erogate dal "Fondo" ai sensi dell'art. 5, comma 1° lettera b) del Decreto Ministeriale n° 83486/2014,


DICHIARA

- 1) la propria irrevocabile volontà di risolvere il rapporto di lavoro con la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. con le decorrenze previste dal verbale di accordo citato;
- 2) di accettare tutto quanto stabilito dal verbale di accordo e dal Decreto Ministeriale n° 83486/2014 e successive modifiche, per l'accesso alle prestazioni del "Fondo";
- 3) di rinunciare, così come previsto dall'art.3 del verbale di accordo del 20.10.2017 nonché dall'art. 10 comma 12 del Decreto Ministeriale n° 83486/2014, al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad ogni altro eventuale beneficio previsto dalla contrattazione collettiva connesso alla anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, anche al fine di beneficiare, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e regolati dal citato Verbale di Accordo;
- 4) di optare per il pagamento dell'incentivo di cui all'art. 4 del richiamato accordo

lettera a) (una mensilità lorda);

ovvero, in alternativa:

FABI



FIRMA CISE


lettera b) (contributo previdenziale 2%)

5) di essere consapevole che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovrà essere formalizzata in sede protetta mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione individuale da parte dell'Azienda e del sottoscritto, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro;

6) di prendere atto e di accettare quanto previsto dal verbale di accordo del 20.10.2017 circa la facoltà dell'Azienda di differire, limitatamente alle uscite del 1.1.2018 in relazione alle proprie esigenze di natura imprenditoriale, l'accesso alle Prestazioni straordinarie per un periodo di tempo non superiore ad un anno;

7) di essere consapevole che, con la ricezione da parte dell'Azienda, la presente domanda non potrà più essere modificata e/o revocata;

8) di essere consapevole che l'efficacia della presente domanda e della conseguente risoluzione volontaria del rapporto di lavoro, è subordinata al presupposto che si verifichino tutte le condizioni previste dal verbale di accordo del 20.10.2017.

DICHIARA INOLTRE

in tema di assegno ordinario o pensione di invalidità (*barrare la casella prescelta*)

di non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità

di essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità

e che (*barrare la casella prescelta*):

la propria posizione contributiva non è variata rispetto a quella risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale ovvero aziendalmente acquisita in forza di delega già rilasciata in passato dal sottoscritto

la propria posizione contributiva risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale ovvero aziendalmente acquisita in forza di delega già rilasciata in passato dal sottoscritto risulta variata: in relazione a ciò allega la documentazione necessaria al relativo aggiornamento

In relazione alle modalità di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito (*barrare la casella prescelta*):

richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale

richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in un'unica soluzione

FIRSI
CISE

Il sottoscritto:

- prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data stabilita dall'Azienda;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ed al "Fondo di Solidarietà" l'eventuale instaurazione - nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni



straordinarie – di rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo.

CHIEDE INFINE
(solo per il personale a part time)

- di ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le decorrenze previste dall'Accordo citato.

Alla presente allega, infine, apposito modulo contenente delega al datore di lavoro per la presentazione all'INPS della domanda di "assegno straordinario".

Data, _____

Firma _____

Per ricevuta

San Miniato, _____

Timbro e firma _____

All.c.s.

Stupelli
FABI
[Signature]

FIRSI/CISL
[Signature]
Lir [Signature]

Li, _____

Spett.le

CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA
Direzione Personale
Via IV Novembre, 45
56028 SAN MINIATO PI

RICHIESTA IRREVOCABILE DI ADESIONE VOLONTARIA ALL'ESODO ANTICIPATO

Il/La sottoscritto/a _____ Matr. _____,
nato/a a _____ (), il _____, in servizio presso
_____, che ad oggi ha già maturato, o maturi entro il 31/12/2017, i
requisiti previsti dalla legge per l'erogazione della pensione a carico dell'A.G.O.,

DICHIARA

- 1) di voler aderire in modo vincolante alla proposta di esodo di cui al verbale di accordo sottoscritto in data 20.10.2017 e concorda che a far tempo dal 1/1/2018 (ultimo giorno di servizio 31/12/2017) il rapporto di lavoro si intenderà consensualmente risolto, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso e con il riconoscimento dei trattamenti e delle agevolazioni previsti dal verbale di accordo citato;
- 2) di essere consapevole che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovrà essere formalizzata in sede protetta mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione individuale da parte dell'Azienda e del sottoscritto, contenente la rinuncia ad ogni pretesa contenziosa, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro;
- 3) di essere consapevole che, con la ricezione da parte dell'Azienda, la presente domanda non potrà più essere modificata e/o revocata;
- 4) di essere consapevole che l'efficacia della presente domanda e della conseguente risoluzione volontaria del rapporto di lavoro, è subordinata al presupposto che si verifichino tutte le condizioni previste dal verbale di accordo del 20.10.2017.

Data, _____

Firma _____

Per ricevuta

San Miniato, _____

Timbro e firma _____

Stupelli *FABSI* *SL* *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

FIRSI
e 152
Alle
[Signature]
[Signature]